

**IMPORTANTI NOVITA' PER CHI DEVE APRIRE UNO STUDIO
PROFESSIONALE
Legge regionale n. 10 del 21.07.2006
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE.**

La Legge Regionale n. 10 del 21.07.2006 ha provveduto al riordino del Servizio Sanitario Regionale secondo i criteri ispiratori del Decreto Legislativo n. 229 / 99, introducendo, tra l'altro, importanti innovazioni in materia di autorizzazioni sanitarie delle strutture sanitarie e socio – sanitarie.

La legge ha, inoltre, individuato gli Enti – Comuni e Regioni – a cui sono demandate le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie.

E' necessario precisare che alla pubblicazione della legge regionale n. 10 / 2006 ha fatto seguito la circolare esplicativa n. 723 del 18.01.2007 inviata dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale a tutti i Comuni per fornire le indicazioni e chiarimenti necessari per garantire il regolare svolgimento delle competenze attribuite alle amministrazioni comunali.

In questa breve nota, introduttiva dell'argomento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, si fa riferimento sia alle disposizioni della legge regionale che a quanto specificato nella suddetta circolare esplicativa.

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni:

- 1) autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio – sanitarie;
- 2) autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

Tralasciando per il momento l'autorizzazione alla realizzazione che interessa le strutture sanitarie più complesse che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e / in regime residenziale e/o prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riteniamo opportuno approfondire la tematica **dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie**, argomento che interessa gran parte degli studi professionali che operano in regime libero professionale.

La Legge Regionale n. 10 / 2006 all'art. 6 prevede che l'esercizio di attività sanitarie sia subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio.

La competenza al rilascio delle autorizzazioni in oggetto è attribuita ai Comuni, ai quali la legge citata ha attribuito tutte le competenze relative all'adozione dei provvedimenti autorizzativi in argomento, pur con la facoltà di avvalersi delle Azienda AUSL competenti per territorio.

- Strutture sanitarie per le quali è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione all'esercizio -

Le strutture sanitarie per le quali è richiesta esclusivamente l'autorizzazione all'esercizio sono le sole strutture indicate al comma 2 del D.lvo 229 /99:

- studi professionali che svolgono le attività di specialistica ambulatoriale in forma individuale o associata, altre procedure diagnostiche e terapeutiche (studi mono o polispecialistici) che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

- studi medici odontoiatrici.

- Enti ai quali compete il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie -

La Legge Regionale n. 10 / 2006 ha attribuito le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione sanitaria:

- 1) ai Comuni, con facoltà di avvalersi delle ASL, per quanto concerne le strutture che erogano prestazioni specialistica in regime ambulatoriale e gli studi professionali singoli ed associati, mono e polispecialistici di cui al comma 2 dell'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) alla Regione, per quanto concerne le strutture a più elevata complessità e in particolare quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

- Studi professionali mono e polispecialistici -

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a, compete ai **Comuni** il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture ambulatoriali e degli studi professionali che svolgono le attività di specialistica ambulatoriale di cui al comma 2 dell'art. 8 ter del D.Lgs 502/92.

La circolare n. 723 del 18.01.2007 inviata dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale a tutti i Comuni, ha indicato specificatamente quali siano le attività per le quali compete ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture ambulatoriali:

- a) attività specialistiche ambulatoriali mediche e chirurgiche;
- b) attività di odontoiatra

Compete invece alla Regione il rilascio delle autorizzazioni delle strutture ambulatoriali di seguito elencate:

- a) attività di laboratorio di analisi;
- b) attività di diagnostica per immagini;
- c) attività di medicina fisica e riabilitazione;

- Requisiti richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie -

Anche per quanto concerne i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie è necessario riferirsi alla circolare esplicativa n. 723 del 18.01.2007 della Direzione Generale dell'Assessorato all'Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Regione Sardegna che ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito agli art. 5 e 6 della L.R. 21.07.2006 n. 10.

In particolare, nella circolare in oggetto è specificato che per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli **studi professionali** e sino all'approvazione del relativo provvedimento regionale, che dovrà essere adottato sentiti gli Ordini professionali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative, i Comuni dovranno richiedere i requisiti previsti dai regolamenti edilizi comunali nonché i requisiti minimi strutturali e tecnologici generali richiesti specificatamente per la specialistica ambulatoriale e fissati dal DPR 14.01.1997.

- Studi professionali associati -

Sempre la già citata circolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità precisa che nel caso di studi professionali associati, ove operano più professionisti, gli stessi possono condividere spazi e servizi comuni (sala d'attesa, segreteria, servizi igienici etc.).

In ogni caso, ogni professionista, che opera nell'ambito dello studio professionale associato, eroga le prestazioni specialistiche sotto la **propria responsabilità esclusiva**.

PROVVEDIMENTI COMUNALI NELLA PROVINCIA DI SASSARI

A seguito del trasferimento delle competenze in materia di rilascio di autorizzazioni ai Comuni, le **amministrazioni comunali**, ciascuna nell'ambito della propria autonomia organizzativa e compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili, recependo la normativa in oggetto, devono attribuire la competenza in materia di autorizzazioni sanitarie ai propri servizi.

Di seguito si riporta l'esempio del **COMUNE DI SASSARI**.

Il **Comune di Sassari**, al fine di assolvere le funzioni attribuite alla propria competenza dalla Legge Regionale n. 10 / 2006, ha attribuito il servizio relativo al rilascio delle autorizzazioni sanitarie allo **SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**.

A seguito di colloqui intercorsi tra l'Ordine e l'Amministrazione comunale si è appreso inoltre che lo **SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE** ha concordato e definito con la **DIREZIONE SANITARIA** della AUSL n. 1 e il **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E IGIENE PUBBLICA** un iter per la gestione dell'intero procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle strutture sanitarie attribuite con la legge regionale n. 10 / 2006.

La domanda volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria deve essere presentata presso gli Uffici dello Sportello Unico del Comune di Sassari - Ufficio autorizzazioni strutture socio – assistenziali e studi sanitari.

L'autorizzazione all'esercizio deve essere richiesta nei casi di nuova apertura – modifica sostanziale dei locali – trasferimento – modifica attività.

Per quanto concerne gli altri Comuni della provincia di Sassari, non è, al momento, pervenuta allo scrivente alcuna comunicazione relativa al recepimento della normativa regionale in tema di autorizzazioni sanitarie e relativamente all'organizzazione del servizio autorizzazioni sanitarie.

E' necessario pertanto rivolgersi agli Uffici comunali del luogo nel quale si intende esercitare l'attività sanitaria per acquisire le necessarie informazioni.

INCONTRI INFORMATIVI DELL'ORDINE

Considerata l'importanza delle innovazioni introdotte dalla legge regionale n. 10 / 2006 e dalla circolare esplicativa n. 723 del 18.01.2007 della Direzione Generale dell'Assessorato della Regione Autonoma della Sardegna e considerato che gli studi odontoiatrici sono individuati specificatamente nella suddetta circolare, e considerato che il Comune di Sassari attraverso lo SPORTELLO UNICO ha definito l'iter procedimentale completo per l'istruzione delle pratiche volte ad ottenere l'autorizzazione, la **Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri** ha organizzato un incontro – dibattito dal titolo:

L'AUTORIZZAZIONE SANITARIA DEGLI STUDI PROFESSIONALI ODONTOIATRICI

L'incontro si è tenuto a Sassari presso la Sala Conferenze dell'Ordine il 25.05.2007.

Hanno partecipato all'incontro – dibattito in qualità di relatori:

dirigente dello sportello Unico del Comune di Sassari ing. Gian Franco Masia che ha relazionato su: LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI STUDI E IL REGOLAMENTO COMUNALE;

Rappresentante Dipartimento e Servizio di Igiene Pubblica ASL n. 1 dott. Antonio Sanna che ha relazionato su: I REQUISITI MINIMI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: VERIFICHE E CONTROLLI .

Considerata la novità della materia introdotta in questa sede, e considerate le difficoltà interpretative derivanti dalla normativa – manca ancora la delibera della Giunta Regionale di cui all'art. 1 comma 6 della L.R. 10/2006 che dovrà disciplinare e aggiornare i requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private nonché degli studi professionali- e considerato che tutti i Comuni dovranno organizzarsi per svolgere le funzioni attribuite alla propria competenza dalla normativa citata, a questa nota che voleva fornire soltanto una panoramica generale sulla materia e sul quadro normativo di riferimento, dando anche le prime indicazioni operative, ne seguiranno altre che terranno conto di quanto appreso dal costante confronto dei rappresentanti dell'Ordine con le istituzioni, sia a livello comunale che regionale, per rendere possibile l'applicazione della norma, che nonostante i chiarimenti forniti mantiene ancora diverse problematiche da chiarire.

Monica Marini